

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 27/40/2012**

### **Svolgimento del processo**

A seguito di un controllo automatizzato ex art. 36bis DPR 600/73, per l'anno 2006, veniva emessa una cartella di pagamento recante sanzioni per tardivo versamento Ires e Irap. In particolare in data 16.1.2006 la ricorrente diveniva cessionaria di un contratto di leasing immobiliare per il quale la società deduceva per l'anno 2006 il costo di € 629,3 mila. A seguito della risoluzione n. 12 del 8.8.2007 emergeva che la società non poteva portare in deduzione l'intera somma, ma una cifra inferiore (che non comprende quanto pagato per il diritto ad acquistare la proprietà del bene a scadenza del contratto di leasing). In data 31.3.08 la ricorrente presentava dichiarazione integrativa versando le maggiori imposte, ma non le sanzioni.

L'ufficio quindi richiede il pagamento delle sanzioni omesse sostenendo che siano dovute, anche alla luce della sentenza n. 12661 della Cassazione del 9.6.11, e che non vi è stata confusione normativa atta a giustificare il non pagamento delle sanzioni.

Il ricorrente sostiene invece che la risoluzione n. 212 del 8.8.07 ha fissato, per la prima volta, i criteri da utilizzare per la contabilizzazione di un corrispettivo pagato per la cessione dei contratti di leasing e che pertanto la dichiarazione integrativa è scaturita da detta precisazione e non da un errore e/o omissione della ricorrente. Le sanzioni non sono quindi dovute perché non vi è tardivo versamento di imposte, ma versamento di imposte a seguito di precisazione normativa innovativa. La circolare dell'Ufficio è stata emessa successivamente alla chiusura dell'esercizio 2006 e versamento delle relative imposte: La causa dopo discussione in pubblica udienza viene assunta a decisione.

### **Motivi della decisione.**

Il ricorso è fondato e va accolto. La società ricorrente non ha ommesso o versato in ritardo imposte per sua errore o colpa, ma si è semplicemente adeguata alle istruzioni e precisazioni della circolare n. 212 del 8.8.07.

É da ritenersi che la ricorrente si sia comportata in buona fede e che non avesse alternative al comportamento seguito, di integrare la dichiarazione e versare le tasse. In tal caso di fronte a incertezza normativa (quale criterio di calcolo applicare) chiarita solo successivamente alla chiusura dell'esercizio 2006 della ricorrente è dovuto il recupero dell'imposta, senza irrogazione delle correlate sanzioni.

### **P.Q.M.**

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglie il ricorso Spese compensate: